

**CAMERA DEI DEPUTATI** N. 1547**DISEGNO DI LEGGE**

PRESENTATO DAL MINISTRO DEI TRASPORTI  
(MATTARELLA)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO  
(GAVA)

Fissazione di un nuovo termine per l'emanazione delle norme concernenti la restituzione al Tesoro delle somme anticipate all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per la costruzione o l'acquisto di case in conto patrimoniale, in base all'articolo 9 della legge 11 marzo 1953, n. 187

*Presentato alla Presidenza il 28 marzo 1955*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Com'è noto, col disposto degli articoli 8 e 9 della legge 11 marzo 1953, n. 187, il Ministero del tesoro venne autorizzato a concedere all'Amministrazione ferroviaria sovvenzioni rimborsabili per complessive lire 8.500.000.000, a copertura delle eccedenze degli impegni riscontrate nel rendiconto dell'esercizio finanziario 1947-48 per la costruzione e l'acquisto di case per i ferrovieri in conto patrimoniale.

Il verificarsi di dette eccedenze fu dovuto al continuo incremento registrato nel quadriennio dal 1944-45 al 1947-48 dai prezzi dei materiali e dal costo della mano d'opera, sicché gli impegni originariamente assunti sulla base delle perizie già fatte ebbero a subire forte aggravamento nell'intervallo intercorrente fra la progettazione dei lavori e la loro esecuzione.

Ai sensi dell'articolo 9 (3° comma) di detta legge, entro un anno dalla sua entrata in vigore avrebbero dovuto essere determinate — con apposito decreto presidenziale — le condizioni di restituzione al Tesoro, da parte dell'Amministrazione ferroviaria, della somma in

parola; ed entro questo termine, ovviamente, doveva essere effettuata la sovvenzione indicata.

L'Amministrazione stessa non si è trovata, però, in condizione di chiederne, nell'esercizio 1953-54, la somministrazione, per l'assenza di un apposito stanziamento di bilancio dei fondi occorrenti per pagare al Tesoro gli interessi che sarebbero venuti a maturare dal giorno della riscossione della somma fino al 1° luglio 1954, data dalla quale avrebbe dovuto iniziare l'ammortamento graduale dell'anticipazione alle condizioni da fissare come sopra indicato.

Trattandosi di somme destinate a reintegrare l'Amministrazione ferroviaria di reali esborsi avvenuti in dipendenza ed esecuzione degli impegni accennati in principio, si rende indispensabile stabilire un nuovo termine per la emanazione delle norme previste dall'articolo 9 della citata legge n. 187.

A tale scopo è stato predisposto il presente disegno di legge con il quale il termine in questione viene stabilito in un anno dalla data di entrata in vigore della legge.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### ARTICOLO UNICO.

Il termine per la emanazione del decreto presidenziale previsto dall'articolo 9, comma terzo, della legge 11 marzo 1953, n. 187, è stabilito in un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.